



*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione*

Roma,

UNIONE FINANZIARIE ITALIANE
VIA GIOVANNI SEVERANO, 24
00161 ROMA

OGGETTO: Intermediari del credito – quesiti.

Si riscontra la nota del 4 ottobre u.s. con la quale codesta Associazione ha sottoposto all'esame di questa Amministrazione una serie di quesiti interpretativi relativamente all'applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni.

La Scrivente ha pertanto provveduto ad esaminare le problematiche sollevate, formulando le proprie valutazioni che esprime di seguito.

Partecipazioni societarie nell'ambito delle società svolgenti l'attività di agente in attività finanziaria

1. Il legale rappresentante, l'amministratore delegato e/o l'amministratore unico di una Società di capitale svolgente l'attività di agente in attività finanziaria può svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre Società di capitale svolgenti attività di agenzia in attività finanziaria, nelle seguenti ipotesi:
 - 1.1 le società hanno un unico mandante;
 - 1.2 le società hanno mandanti diversi, ciascuna nel limite dei tre mandati per prodotto.

2. Gli amministratori di una società di persone (Società in nome collettivo, Società in accomandita Semplice, ecc.) che svolge attività di agente in attività finanziaria possono essere contemporaneamente legale rappresentante, amministratore delegato e/o amministratore unico:

- 2.1 in società di capitale svolgenti attività di agenzia in attività finanziaria se le società hanno un unico mandante?
- 2.2 in società che hanno mandanti diversi, ciascuna nel limite dei tre mandati per prodotto?
3. Il legale rappresentante, l'amministratore delegato, l'amministratore unico e/o il direttore generale di una Società di capitale svolgente attività di agenzia in attività finanziaria:
 - 3.1 può detenere quote di partecipazione in altra Società di capitale agente in attività finanziaria?
 - 3.2 Eventualmente entro quali limiti?
4. I soci di una Società di capitale svolgente attività di agenzia in attività possono:
 - 4.1 partecipare al capitale di altra società di attività finanziaria?
 - 4.2 eventualmente entro quali limiti?
5. Il dipendente e/o il collaboratore di una Società di capitale agente in attività finanziaria o di mediazione creditizia:
 - 5.1 può partecipare al capitale di altra Società di capitale agente in attività finanziaria o di mediazione creditizia?
eventualmente entro quali limiti?

Uno dei principi cardine riformatori della disciplina delle reti distributive è il monomandato (art. 128-quater, comma 4, del TUB), secondo il quale è fatto obbligo all'agente in attività finanziaria di svolgere la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. L'unicità del mandato, a tutela del consumatore, è salvaguardata anche con la previsione che consente all'agente di assumere due ulteriori incarichi nel caso in cui l'intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi.

Ciò detto, ne consegue, con riferimento al primo quesito, che la fattispecie di cui al punto 1.1 è assecondabile in quanto garantisce l'unicità del mandato, mentre per quanto attiene la fattispecie di cui al punto 1.2, sarà necessario attendere l'emanazione del regolamento ex art. 17, comma 1, del d.lgs. 141/2010 che formulerà indicazioni al riguardo.

Per le medesime argomentazioni, anche la fattispecie di cui al punto 2.1, non costituendo violazione della disciplina sul monomandato, è assecondabile. Per la questione di cui al punto 2.2, anche in questo caso, sarà necessario attendere l'emanazione del già menzionato regolamento.

Con riferimento ai quesiti di cui ai punti 3 e 4 si fa presente che non esistono ad oggi norme che vietino la detenzione di quote di partecipazione in altra Società di capitale svolgente l'esercizio

di agenzia in attività finanziaria, tuttavia, poiché è in corso di definizione da parte di questa Amministrazione un regolamento specifico, si consiglia di attendere la sua pubblicazione.

La riforma del settore ha distinto e separato la figura professionale del mediatore creditizio da quella dell'agente in attività finanziaria (cfr. artt. 128-quater, 128-sexies e 128-octies, comma 1, del TUB). Il mediatore, a differenza dell'agente, non può in alcun modo essere legato da vincoli di dipendenza con il soggetto finanziatore e con colui che richiede il finanziamento. Pertanto, a differenza dell'agente in attività finanziaria, il mediatore non può ricevere alcun mandato. Il principio dell'indipendenza, garantito dal quadro normativo, non consente, quindi, la partecipazione reciproca tra società di agenzia in attività finanziaria e società di mediazione creditizia. Il principio d'incompatibilità tra le due professioni vale a ricaduta anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori. Pertanto in merito ai quesiti di cui al punto 5, si risponde indicando come possibile solo la fattispecie in cui il dipendente/collaboratore di una società di agenzia in attività finanziaria partecipi al capitale di un'altra società di agenzia, così come quella in cui il dipendente/collaboratore di una società di mediazione partecipi al capitale di un'altra società di mediazione. Anche queste fattispecie saranno oggetto di specifica regolamentazione sempre nel più volte citato regolamento.

Partecipazioni societarie di società svolgenti l'attività di agente in attività finanziaria in altre società svolgenti attività di mediazione creditizia

1. I soci di una Società di capitale svolgente attività di agenzia in attività finanziaria possono partecipare al capitale di una società di mediazione creditizia? Eventualmente entro quali limiti?

Al riguardo, sulla base delle argomentazioni indicate in merito al punto 5 del capoverso precedente, non è consentita la partecipazione reciproca tra Società di agenzia in attività finanziaria e Società di mediazione creditizia.

Partecipazioni societarie nell'ambito delle società svolgenti attività di mediazione creditizia

1. Il legale rappresentante, l'amministratore delegato e/o l'amministratore unico di una società di mediazione creditizia può svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre Società di mediazione creditizia?

Per le motivazioni richiamate nei paragrafi precedenti, si ritiene che il legale rappresentante, l'amministratore delegato e/o l'amministratore unico di una società di mediazione creditizia possano svolgere contemporaneamente analoghi ruoli in altre società di mediazione creditizia.

Agente in attività finanziaria e collaboratore

1. L'agente in attività finanziaria iscritto come persona fisica, può contemporaneamente essere collaboratore di una Società di capitale agente in attività finanziaria?

Al riguardo, si richiamano le motivazioni contenute nel primo capoverso del paragrafo "Partecipazioni societarie nell'ambito delle società svolgenti l'attività di agente in attività finanziaria" in forza delle quali si ritiene che l'agente in attività finanziaria, iscritto come persona fisica, può contemporaneamente essere collaboratore di una società di capitale agente in attività finanziaria purché riceva in qualità di agente un solo mandato diretto da parte di banche o intermediari e in qualità di collaboratore al massimo due mandati da parte di una sola società di agenzia per un numero complessivo di mandati massimo pari a tre.

2. Il collaboratore che, alla data del 31 ottobre 2012, abbia usufruito del regime transitorio per essere esentato dalla prova valutativa e che in seguito voglia iscriversi in via autonoma nell'elenco degli agenti in attività finanziaria è esonerato dalla prova d'esame OAM ?

L'art. 26 (Disciplina transitoria), del menzionato decreto legislativo n. 141, stabilisce al comma 2, che i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria o nell'elenco dei mediatori creditizi - che hanno effettivamente svolto l'attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco - sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), del TUB e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies del TUB. Tale esenzione è prevista a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata. Il legislatore ha voluto agevolare coloro che hanno già precedentemente svolto l'attività in parola, consentendogli di poter usufruire di tale esenzione limitatamente e soltanto nel periodo transitorio. Decorso il periodo transitorio, il collaboratore che si è avvalso dell'esenzione di cui al citato art. 26, comma 2, qualora voglia iscriversi nell'elenco degli agenti dovrà comunque sostenere l'esame ai sensi dell'art. 128-quater del TUB.

Esonero dall'esame di abilitazione professionale per coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e/o di direzione in banche e/o intermediari

1. Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione e/o di direzione in banche e/o intermediari finanziari (già iscritti nell'elenco ex art. 106 TUB alla data del 4/9/2010), mantengono l'esonero dall'esame di abilitazione professionale OAM nel caso in cui decidano di avanzare domanda di iscrizione negli elenchi successivamente alla data del 31 ottobre 2012?

Al riguardo, si ha presente che l'art. 26, comma 1-bis stabilisce che coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e) e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies. Si ha presente che tali figure professionali di un soggetto erogante curano l'intero insieme delle procedure e delle valutazioni che sovrintendono la concessione di un finanziamento, ivi compresa la partecipazione alla delibera di affidamento e/o addirittura alla decisione, nonché la fissazione dei prezzi e le condizioni contrattuali. Ciò richiede un livello di professionalità assai

elevato e assorbente cui non può darsi valenza solo nel periodo transitorio. Rimane fermo, ovviamente, l'obbligo anche per tali figure professionali di sottoporsi al previsto periodico aggiornamento.

La formulazione della disposizione è tale che l'esonero dall'esame previsto a favore degli esponenti societari di banche ed intermediari finanziari si applica anche alle istanze di iscrizione presentate dopo il termine del 31 ottobre 2012, termine individuato ai sensi dell'art. 26, comma 1.

Contenuto dell'attività di mediazione creditizia

1. L'art 128-sexies, al comma 1, definisce il mediatore creditizio "il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti al Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". Il comma 2 prevede che il mediatore creditizio possa svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1, nonché le attività connesse e strumentali, mentre il comma 3 precisa che il mediatore svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ciò rammentato e al fine di delimitare il perimetro di attività del mediatore rispetto all'attività dell'agente in attività finanziaria, si chiede di precisare se le sotto illustrate modalità operative siano o meno compatibili con i commi 1,2 e 3 dell'art. 128-sexies:
 - 1.1 raccolta della firma del cliente sul contratto di finanziamento, ivi compresa la controfirma del mediatore "per autenticazione";
 - 1.2 messa a disposizione al mediatore dei programmi di "scoring" da parte di banche e/o intermediari che contengano anche indicazioni sul "gradimento" del potenziale cliente da parte del soggetto erogante;
 - 1.3 rilascio da parte del soggetto erogatore di procure speciali notarili a favore di esponenti e/o dipendenti e/o collaboratori del mediatore a firmare i contratti di finanziamento.

Alla luce del quadro normativo sopra esplicitato, si ritiene che il mediatore creditizio:

- 1.1 possa raccogliere solo la firma del cliente sulla richiesta del finanziamento e non anche la firma del cliente medesimo sul contratto;
- 1.2 possa svolgere un pre-scoring selettivo ma non una valutazione del merito creditizio che è di esclusiva competenza dell'intermediario;
- 1.3 non possa ricevere in suo favore, dal soggetto erogatore, procure speciali notarili; tale divieto sussiste per tutte le diverse figure rientranti, a vario titolo, nell'ambito della compagine sociale ovvero per le figure professionali delle quali la stessa società di mediazione si avvale.

Abilitazione da parte di esponenti aziendali di società di capitale svolgente attività di agente in attività finanziaria ad avere contatti con il pubblico

1. Il legale rappresentante, l'amministratore delegato, l'amministratore unico e/o il direttore generale di una Società di capitale svolgente attività di agente in attività finanziaria ovvero di una Società di mediazione creditizia è abilitato ad avere contatti con la potenziale clientela per conto della Società senza necessità di essere segnalato come collaboratore?

Al riguardo, si ha presente che per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi, coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (legale rappresentante, amministratore delegato, amministratore unico e/o direttore generale) sono tenuti, tra l'altro, al superamento dell'esame che accerti l'adeguata conoscenza delle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche richiesta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 141/2010. Ciò posto, si ritiene che tali soggetti, avendo superato il menzionato esame, possano svolgere anche l'attività di collaboratore ma, in tal caso, devono, comunque essere segnalati all'Organismo.

Svolgimento dell'attività di consulenza da parte di società svolgenti l'attività di mediazione creditizia

1. Si chiede di conoscere se il mediatore creditizio, alla luce del quadro normativo vigente e dell'esclusività dell'oggetto sociale, possa o meno svolgere attività di mera consulenza nei riguardi della clientela non finalizzando tale opera di mediazione all'ottenimento di un finanziamento.

L'Amministrazione si riserva di fornire le proprie considerazioni in attesa di necessari ulteriori approfondimenti in quanto la questione rileva anche ai fini delle disposizioni in materia di rilevazione del tasso – soglia ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996.

(Giuseppe Maresca)

Firmato digitalmente da:

